(5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, i denuncianti, la Società B, due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli, un utilizzatore nel settore dei fogli di alluminio, un utilizzatore nel settore dei condensatori elettrolitici all'alluminio, un operatore commerciale indipendente, un importatore indipendente e un'associazione di distributori indipendenti (EURANIMI). Su richiesta di Nanshan Group («Nanshan»), si è svolta un'audizione tra Nanshan e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6) La Commissione ha proposto di tenere un'audizione con le controparti operanti nel settore dei prodotti laminati piatti di alluminio destinati a scambiatori di calore per autoveicoli («AHEX AFRP»), vale a dire Valeo Systèmes Thermiques SAS e le società collegate («Valeo») e un produttore dell'Unione. Tuttavia quest'ultima parte non ha accettato di partecipare. Valeo ha deplorato il comportamento del produttore dell'Unione e ha sostenuto che le proprie argomentazioni sulla (mancata) esistenza di capacità sul mercato dell'Unione dovrebbero essere considerate elementi di prova più importanti, dato che Valeo stessa non si era rifiutata di confrontarsi con il produttore dell'Unione in questione.

(7) Come riconosciuto da Valeo, l'audizione delle controparti può essere organizzata solo previo accordo di entrambe le parti. Come previsto dall'articolo 6, paragrafo 6, il fatto che una parte rifiuti di partecipare a tale audizione non produce effetti lesivi. L'argomentazione di Valeo è stata quindi respinta.

(8) A seguito della divulgazione definitiva delle informazioni, le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione, con due utilizzatori nel settore degli scambiatori di calore per autoveicoli e con un importatore indipendente. Si è inoltre svolta un'audizione tra Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd. («Jiangsu Alcha») e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale su richiesta di tale esportatore.

(9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze definitive. A tale riguardo, essa ha ritenuto che la società Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GMBH («Nilo»), che si era presentata come importatore indipendente, fosse in realtà un operatore commerciale. In tale contesto, la risposta al questionario di questa società non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze definitive. Tuttavia questa società ha continuato a essere considerata quale parte interessata e a collaborare all'inchiesta.

(10) Dato che le parti interessate avevano avuto a disposizione un tempo sufficiente per presentare osservazioni sulle osservazioni formulate dalle altre parti, ad eccezione delle risposte alle richieste di informazioni della Commissione, la Commissione non ha preso in considerazione le comunicazioni pervenute dopo il 17 giugno 2021 ai fini delle sue risultanze definitive.

(11) Il 13 luglio 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Le parti interessate hanno inoltre ricevuto un'ulteriore divulgazione delle informazioni il 13 agosto 2021 («la prima ulteriore divulgazione finale») e il 3 settembre 2021 («la seconda ulteriore divulgazione finale»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale e sulle ulteriori divulgazioni.

(12) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi Metalli S.p.a. («Airoldi») ha sostenuto che i propri diritti di difesa fossero stati violati, in quanto non aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni sui documenti aggiunti al fascicolo non riservato un giorno prima della divulgazione definitiva delle risultanze e presumibilmente presi in considerazione nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Su tale base, ha chiesto il ritiro del documento generale di divulgazione delle informazioni.

(13) A tale riguardo va innanzitutto osservato che, come indicato al considerando 10, salvo il documento t21.004671, tutte le comunicazioni cui Airoldi fa riferimento non sono state prese in considerazione ai fini del documento generale di divulgazione delle informazioni a motivo della loro presentazione tardiva. Le argomentazioni di cui al documento t21.004671, come si può osservare al considerando 527, sono della medesima natura di quelle presentate da altre parti interessate, tra cui Airoldi. Su tale base si è ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dei diritti di difesa di Airoldi. Inoltre, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Airoldi ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sui documenti presentati tardivamente cui Airoldi fa riferimento nelle proprie osservazioni.

(14) Il 28 luglio 2021 la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione, agli importatori, agli utilizzatori e alle rispettive associazioni di fornire informazioni in merito agli sviluppi successivi al PI per consentire una valutazione a tempo debito, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.